

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 11-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **CIRUZZI**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, SECONDO E TERZO COMMA, DEL CODICE PENALE
E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE COL MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI MONZA

il 17 ottobre 1994

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con ordinanza del 5 ottobre 1994, pronunciata ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 (recentemente reiterato nello stesso testo con il n. 627 del 9 novembre 1994), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Monza ha inviato alla Camera gli atti di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio SGARBI per il reato di diffamazione col mezzo della stampa.

Il fatto cui si riferisce l'accusa consiste nell'estensione dell'articolo apparso sul quotidiano *L'Indipendente* del 14 aprile 1993 dal titolo « Ho gridato assassino all'ex partigiano Boldrini senza sapere che assassino lo era veramente ». Nel titolo dell'articolo e nel testo medesimo i querelanti hanno ravvisato l'offesa della reputazione dei componenti della 28ma brigata partigiana « Garibaldi ».

Il fatto si ricollega, con tutta evidenza, ad un'altra fattispecie già esaminata dalla Giunta e cioè quella di cui al doc. IV-ter, n. 4. L'ordinanza di cui al suddetto atto

parlamentare, analoga a quella in esame, si riferiva ad un procedimento penale iniziato nei confronti dello stesso deputato per alcune affermazioni indirizzate al senatore Boldrini, sostanzialmente affini a quelle rese nel caso di specie. In tale occasione la Giunta prima e l'Assemblea poi, rispettivamente nelle sedute del 13 luglio e del 14 settembre 1994, ritennero che tale fattispecie dovesse ricadere pienamente in una interpretazione estensiva del principio dell'insindacabilità, da lungo tempo adottata dalle Camere e confermata espressamente in questa legislatura.

Trattandosi di vicenda affine alla precedente il relatore ritiene — e tale è stata l'opinione della Giunta, a larga maggioranza — che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

In tal senso è la proposta che, a nome della Giunta, formula all'Assemblea.

Vincenzo CIRUZZI, *Relatore*.